

STATUTO

**LA CAROVANA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE -
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LEGNANO MI VIA ABRUZZI 21

Numero REA: MI - 1122230

Codice fiscale: 06601840157

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-12-2014 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" AL N. 107.078/18.177 DI REPERTORIO

STATUTO

"LA CAROVANA Società' Cooperativa Sociale - ONLUS "

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione e sede

1.1 E' costituita, ai sensi della Legge 8/11/1991 n. 381, una Società Cooperativa Sociale con la denominazione "LA CAROVANA Società' Cooperativa Sociale - ONLUS ". La cooperativa ha sede nel Comune di Legnano, all'indirizzo risultante da apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del c.c.

1.2 La sede può essere trasferita, sia all'interno del Comune su indicato che nel territorio nazionale, con semplice decisione dell'Organo amministrativo, assunta ai sensi dell'art. 46 del presente statuto.

1.3 La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

1.4 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore - se nominato - per i loro rapporti con la Cooperativa, è quello che risulta dai relativi libri sociali.

Art. 2 - Durata

2.1 La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2100 (trentuno dicembre duemilacenti) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Art. 3 - Norme applicabili

3.1 Alla Cooperativa si applicano - nel seguente ordine - la Legge n. 381 del 1991, le leggi speciali in materia, le disposizioni previste dal Titolo VI del Libro V del c.c. - in quanto compatibili - e le disposizioni sulle società per azioni - in quanto compatibili.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 4 - Scopo mutualistico e oggetto sociale

4.1 La Cooperativa, senza finalità speculative o di lucro e nel rispetto del principio di mutualità, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi educativi ed assistenziali relativi alla scuola dell'obbligo e non.

La Cooperativa si propone la gestione delle iniziative e delle esperienze di scuola di ispirazione cristiana secondo l'insegnamento della Chiesa Cattolica in materia di istruzione e di educazione. In particolare la Cooperativa intende:

- gestire scuole di ogni ordine e grado, aperte anche ai non soci ed ai loro figli minori, organizzate secondo gli insegnamenti della Chiesa Cattolica in materia di istruzione e nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento alla problematica dell'inserimento e dell'aiuto ai soggetti portatori di handicap;
- gestire Centri Sociali e Culturali, Consultori familiari e psicopedagogici, iniziative di ogni genere a tutela dei minori e dei giovani;
- promuovere convegni, manifestazioni, incontri per sensibilizzare l'opi-

nione pubblica sui problemi della scuola e dell'educazione, produrre e distribuire informative, bollettini ed altri strumenti culturali analoghi;

- produrre e distribuire sussidi didattici e strumenti per l'istruzione e l'educazione collegati alla propria attività scolastica;

per il conseguimento degli scopi sociali ed in via non prevalente, la Cooperativa può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; può anche assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze o partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, nonché partecipare alle forme associative di tutela del movimento cooperativo che saranno ritenute adeguate dal Consiglio di Amministrazione.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi, e può utilizzare le prestazioni lavorative sia dei soci che dei terzi.

La Cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

A norma della Legge n. 142/2001 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce con la Cooperativa - successivamente all'instaurazione del rapporto associativo - un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o di collaborazione non occasionale o autonoma, o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.

TITOLO III SOCI

Art. 5 - Soci

5.1 Il numero dei soci è illimitato e variabile e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

5.2 Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare:

- coloro che, essendo interessati agli scopi della Cooperativa condividendo metodi e finalità, abbiano maturato capacità professionali nei settori di cui all'oggetto dell'attività;

- coloro che, pur non esercitando le attività previste dal presente Statuto ma che siano interessati agli scopi della Cooperativa e ne condividano i metodi e le finalità, possano collaborare al raggiungimento più completo degli scopi sociali o al miglior funzionamento della Società in virtù di specifiche conoscenze tecniche e/o amministrative;

- coloro che usufruiscono, in qualità di genitori, dei servizi educativi della cooperativa;

- cooperative, società od enti che perseguono scopi attinenti o complementari all'oggetto sociale.

5.3 In nessun caso possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, falliti, coloro che si trovino nella situazione prevista dal 2° comma dell'art. 2527 del c.c. o partecipino a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa nonché coloro che abbiano in ogni caso interessi contrastanti o in concorrenza con la Cooperativa.

Nei casi che possono dare adito a dubbi circa la sussistenza, in capo

al socio, dei requisiti per l'ammissione, l'Organo amministrativo potrà deliberare in merito alla sussistenza o meno - nel caso specifico - dei predetti requisiti. In particolare, in caso di esercizio di un'attività d'impresa da parte del socio o del soggetto che chiede di diventare tale, l'Organo amministrativo potrà valutare se l'impresa esercitata sia tale da porsi in concorrenza o in conflitto con l'attività sociale, in relazione alle dimensioni, alla tipologia ed alla collocazione sul territorio delle attività svolte.

5.4 Il socio lavoratore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro - in conformità con l'apposito regolamento - in una delle forme di cui all'art. 4 del presente Statuto, sottoscrivendo apposito contratto con la Cooperativa.

5.5 Possono altresì essere ammessi, ai sensi dell'art. 2 L.8/11/991 n. 381 e secondo le sue previsioni, soci volontari che prestano la propria opera gratuitamente all'interno della Cooperativa. Sono iscritti in apposita sezione del libro soci ed il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.

Art. 6 - Soci in prova

6.1 La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci lavoratori (c.d. "soci in prova") ai sensi dell'art. 2527, terzo comma - del c.c., i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

6.2 Il numero dei "soci in prova" non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci.

6.3 In tale categoria speciale potranno essere ammessi coloro che, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente Statuto, devono tuttavia completare la loro formazione o effettuare in modo graduale il proprio inserimento nella Cooperativa.

6.4 La durata dell'appartenenza del socio lavoratore a tale categoria speciale verrà fissata in apposito regolamento - se inferiore a quella massima stabilita dalla legge -, in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con la Cooperativa.

6.5 Il socio lavoratore appartenente alla categoria speciale in questione ha diritto di voto nelle deliberazioni relative:

- all'approvazione del bilancio d'esercizio;
- all'approvazione dei regolamenti previsti dal presente Statuto;
- alla corresponsione di eventuali trattamenti economici ulteriori a titolo di ritorno;
- all'emissione di strumenti finanziari previsti dal presente Statuto;
- alla definizione di piani di avviamento finalizzati alla promozione dell'attività imprenditoriale della Cooperativa;
- alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- alla definizione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale;
- alla nomina, sostituzione e poteri dei Liquidatori.

Il "socio in prova" non può rappresentare altri soci.

6.6 I "soci in prova" non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del c.c.

6.7 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente Statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

6.8 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente Statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'ineadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nel periodo di formazione svolto, con conseguente inopportunità del suo inserimento nella Cooperativa.

Verificatasi una causa di esclusione, il "socio in prova" potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione o di inserimento fissato al momento della sua ammissione.

6.9 Qualora, al termine del suddetto periodo di prova, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non si sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 6 del presente Statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

6.10 Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni dei soci.

Art. 7 - Domanda di ammissione

7.1 Chi intende essere ammesso come socio o dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale e cittadinanza;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro svolta, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della Cooperativa, delle specifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità del presente Statuto e dell'apposito regolamento;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge, oltre all'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea su proposta dell'Organo amministrativo;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto ed i regolamenti vigenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola

arbitrale contenuta nel presente Statuto.

La domanda di ammissione delle cooperative, società od enti andrà sottoscritta dal legale rappresentante e dovrà contenere:

- la denominazione, il codice fiscale, la partita IVA e la sede sociale;
- l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la disposizione dello statuto che conferisce a detto organo i poteri relativi;
- il numero dei soci iscritti.

7.2 L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta, specificando altresì se il socio è ammesso nella categoria speciale dei soci lavoratori in formazione o in inserimento prevista dall'art. 6 del presente Statuto (c. d. "socio in prova").

7.3 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci. L'ammissione a socio ha effetto dal momento in cui il soggetto proponente viene a conoscenza del positivo accoglimento della domanda.

7.4 L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, il proponente può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Il giudizio dell'Assemblea, in caso di conferma della decisione dell'Organo amministrativo, è insindacabile, inappellabile e non soggetto ad alcun obbligo di motivazione.

7.5 L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio d'esercizio - o nella nota integrativa allo stesso, in caso di esonero dall'obbligo di redazione della predetta relazione - illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 - Obblighi del socio

8.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal presente Statuto, i soci - ordinari e "in prova" - sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- delle somme dovute in relazione alle azioni sottoscritte;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese istruttorie della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) a partecipare all'attività della Cooperativa;

d) a non esercitare azione di concorrenza a danno della Cooperativa e a non svolgere azione alcuna che possa essere comunque pregiudizievole agli interessi degli altri soci.

8.2 L'Organo amministrativo, in considerazione delle caratteristiche della tipologia di rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il socio lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative fermo restando il disposto dell'art. 5.3 del presente Statuto.

8.3 Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 - Perdita della qualità di socio

9.1 La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 10 - Recesso del socio

10.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata, anche a mano, alla Cooperativa. L'Organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste al successivo art. 52 del presente Statuto.

10.2 Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale sia per quanto concerne il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 - Esclusione del socio

11.1 L'esclusione può essere deliberata con provvedimento motivato dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non si è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che non risulti avere o abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro, indicate nel regolamento interno redatto ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 142/2001;
- c) che non osservi il presente Statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- d) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro il termine appositamente stabilito dal predetto Organo al pagamento delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Cooperativa a qualsiasi titolo;
- e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente Statuto;
- f) che, in qualunque modo, danneggi moralmente o materialmente la Cooperativa oppure che fomenti dissidi o disordini fra i soci;
- g) che svolga attività in concorrenza con la Cooperativa, o che presti

la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;

h) che cessi per qualunque ragione il rapporto di scambio mutualistico e risulti impossibile instaurare un nuovo rapporto, ovvero qualora il rapporto di scambio mutualistico cessi durante il periodo di prova previsto dal regolamento.

Nei casi indicati nelle lettere b), c) e d), il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mettersi in regola e l'esclusione potrà essere deliberata solo trascorsi trenta giorni da detto invito e semprechè il socio si mantenga inadempiente.

11.2 Contro la deliberazione di esclusione, il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi dell'art. 52 del presente Statuto, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la contestuale risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

11.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Art. 12 - Delibere di recesso ed esclusione

12.1 Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata, anche a mano, con avviso di ricevimento entro 30 (trenta) giorni dalla deliberazione. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dall'art. 52 del presente Statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto di instaurazione del giudizio arbitrale pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata, anche a mano, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 - Liquidazione delle azioni del socio

13.1 I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso delle somme versate per liberare le azioni da essi sottoscritte, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 34.2, lettera c), eventualmente incrementate in base a quanto stabilito dagli artt. 2545-quinquies e 2545-sexies del c.c. ed eventualmente ridotte in proporzione alle perdite imputate al capitale sociale. La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato e/o incrementato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non si sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies c.c.

13.2 Il pagamento è effettuato entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio stesso. Per le azioni assegnate al socio ai sensi degli artt. 2545-quinquies e 2545-sexies del c.c., il rimborso potrà essere corrisposto - unitamente agli interessi legali - in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 14 - Morte del socio

14.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle somme versate per liberare le azioni, eventualmente rivalutate ed incrementate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13 del presente Statuto.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o di chiarazione sostitutiva di notorietà, o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del c.c.

Art. 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

15.1 La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti o esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

15.2 I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d), f) e g) del presente Statuto, dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

15.3 La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del soprapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c.

15.4 Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

15.5 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa gli eredi del socio defunto.

Art. 16 - Trattamento normativo ed economico dei soci

16.1 Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'Assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con la Cooperativa.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo altresì conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

16.2 Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato al-

la qualità e quantità del lavoro prestato e comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

16.3 Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte; esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI/STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI

Art. 17 - Emissione di strumenti finanziari partecipativi

17.1 Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, la Cooperativa può emettere strumenti finanziari partecipativi secondo le regole fissate dal presente titolo, da offrire in sottoscrizione ai soci o a terzi.

L'emissione degli strumenti finanziari partecipativi è deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci, con la quale vengono stabiliti l'importo complessivo dell'emissione, le eventuali modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, il prezzo di emissione, il termine minimo di durata del conferimento e la misura dei diritti patrimoniali e amministrativi ad essi attribuiti ed ogni altro elemento necessario.

L'Assemblea straordinaria, in ossequio a quanto disposto dall'art. 2526 del c.c., con modifica dello Statuto, può definire l'emissione di altri strumenti finanziari partecipativi, disciplinando la misura dei diritti patrimoniali e di amministrazione ad essi attribuiti.

17.2 Ai titolari di strumenti finanziari partecipativi si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci lavoratori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Art. 18 - Conferimento/apporto e imputazione degli strumenti finanziari

18.1 I conferimenti dei possessori di strumenti finanziari partecipativi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 25,00 (venticinque) ciascuna.

Tali conferimenti confluiscono in una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa e attribuiscono la qualifica di socio finanziatore.

All'atto della sottoscrizione delle azioni, il socio dovrà versare almeno il 50% (cinquanta per cento) del conferimento (o il 100% -cent o per cento- se il conferimento è costituito da beni in natura) o la maggiore percentuale stabilita dall'Assemblea che ha deliberato l'emissione di tali strumenti finanziari.

Art. 19 - Diritti amministrativi e patrimoniali dei possessori di strumenti finanziari

19.1 Ai possessori di strumenti finanziari partecipativi - compresi coloro che siano anche soci lavoratori e/o soci sovventori - è attribuito un vo-

to indipendentemente dal numero di azioni sottoscritte.

In ogni caso, i possessori degli strumenti finanziari forniti di diritto di voto, unitamente ai soci sovventori, non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Qualora per qualunque motivo si superi tale limite, l'incidenza del voto sarà ridotta in capo al singolo possessore di strumenti finanziari ed in capo al singolo socio sovventore, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portato.

19.2 Le azioni dei possessori di strumenti finanziari partecipativi sono remunerate nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, fermi tuttavia restando i vincoli previsti dall'art. 2514 c.c. Trova applicazione quanto stabilito all'art. 25.3 del presente Statuto.

Al fine del rispetto dei predetti limiti, il voto dato dal socio finanziatore che sia anche socio lavoratore vale come dato in qualità di socio lavoratore.

19.3 I possessori di strumenti finanziari forniti di diritto di voto, unitamente ai soci sovventori, non possono eleggere più di un terzo degli Amministratori.

Art. 20 - Trasferibilità dei titoli

20.1 Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, le azioni dei possessori di strumenti finanziari partecipativi possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

20.2 Il socio che intende trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del socio.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 21 - Recesso dei possessori di strumenti finanziari

21.1 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del c.c., ai possessori di strumenti finanziari partecipativi il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli.

21.2 In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, al socio finanziatore competerà inoltre una quota parte delle riserve divisibili, nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli.

Art. 22 - Soci sovventori

22.1 Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della Legge n. 59/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

22.2 Ai soci di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci lavoratori, in quanto compatibili con la natura

del rapporto. Inoltre, ai soci in questione non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci.

Art. 23 - Conferimento e azioni dei soci sovventori

23.1 I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 25,00 (venticinque) ciascuna. Tali conferimenti confluiscono in una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa e attribuiscono la qualifica di socio sovventore.

23.2 I soci sovventori, unitamente ai possessori di strumenti finanziari forniti di diritto di voto, non possono eleggere più di un terzo degli Amministratori.

Relativamente ai soci sovventori, trova applicazione quanto disposto dall'ultimo periodo dell'art. 18.1.

Art. 24 - Alienazione delle azioni dei soci sovventori

24.1 Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei soci sovventori possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo, il quale deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del socio.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà contestualmente ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 25 - Deliberazione di emissione

25.1 L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere, in particolare, stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti percentuali rispetto al dividendo previsto per i soci lavoratori;
- e) i diritti amministrativi attribuiti ai soci in questione;
- f) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

25.2 A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi coloro che siano anche soci lavoratori e/o soci finanziatori, spetta complessivamente un voto indipendentemente dall'ammontare delle azioni sottoscritte.

I soci sovventori, unitamente ai possessori di strumenti finanziari forniti di diritto di voto, non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori ed ai predetti possessori di strumenti finanziari sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti-

li per legge e il numero di voti da essi portato.

Al fine del rispetto dei predetti limiti, il voto dato dal socio sovventore che sia anche socio lavoratore vale come dato in qualità di socio lavoratore.

25.3 Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali, ai sensi della lettera d) dell'art. 25.1 del presente Statuto, la riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzioni del valore nominale delle azioni dei soci sovventori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci lavoratori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 26 - Recesso dei soci sovventori

26.1 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del c.c., ai soci sovventori spetta il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

TITOLO V

AZIONI DI PARTECIPAZIONE

Art. 27 - Azioni di partecipazione cooperativa

27.1 Con apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della Legge n. 59/1992.

In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, nominative, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

27.2 Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio redatto e/o depositato in linea con le disposizioni normative vigenti.

Il valore di ciascuna azione è di Euro 25,00 (venticinque).

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

27.3 I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti. Tali conferimenti confluiscono in una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

Relativamente agli azionisti di partecipazione cooperativa trova applicazione quanto disposto dall'ultimo periodo dell'art. 18.1 del presente Statuto.

27.4 All'atto dello scioglimento della Cooperativa, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

27.5 L'Assemblea ordinaria, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoperte;
- ogni altro elemento necessario.

27.6 Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 (due) punti percentuali rispetto a quella dei soci lavoratori.

27.7 I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 28 - Assemblea speciale

28.1 L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei soci dalla legge e dal presente Statuto, viene convocata dall'Organo amministrativo della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

28.2 L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

28.3 Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà di impugnare le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Cooperativa.

Art. 29 - Trasferibilità delle azioni di partecipazione cooperativa

29.1 Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in sede di emissione, le azioni di partecipazione cooperativa possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

29.2 Il socio che intende trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 30 - Recesso

30.1 Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa spetta il diritto di recesso qualora si sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall'Assemblea ordinaria dei soci in sede di emissione delle azioni medesime.

Art. 31 - Obbligazioni e strumenti di debito

31.1 Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli articoli 2410 e seguenti del c.c.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

31.2 All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comuni si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal precedente art. 28, in quanto compatibili.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 32 - Elementi costitutivi

32.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci (ordinari e "in prova"), rappresentati da azioni nominative trasferibili, ciascuna di valore nominale di Euro 25,00 (venticinque);

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni nominative trasferibili, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

3) dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa;

4) dai conferimenti dei possessori di strumenti finanziari partecipativi di cui all'art. 18 del presente Statuto.

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 34.2 del presente Statuto e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari di soci deceduti;

c) dall'eventuale soprapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

d) da eventuali riserve straordinarie;

e) da qualunque liberalità venga fatta a favore della Cooperativa e destinata ad incremento del patrimonio dal soggetto erogante o dall'Organo amministrativo della società;

f) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri e per scopi di previdenza, assistenza, propaganda, studi, educazione cooperativistica e mutualistica in genere;

g) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o dal presente Statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per Statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Cooperativa.

32.2 La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli di cui alla lette-

ra a) dell'art. 32.1 del presente Statuto, ai sensi dell'art. 2346 del c.c.

Art. 33 - Vincoli sulle azioni e loro alienazione

33.1 Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

33.2 Fermo restando quanto stabilito nei precedenti articoli relativamente alle varie tipologie di azioni costituenti il capitale sociale della Cooperativa, il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire (totalmente o parzialmente) la sua partecipazione, l'Organo amministrativo provvederà contestualmente ad indicarne altro gradito.

Decorso inutilmente tale termine o in caso di mancata indicazione dell'altro soggetto gradito, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 34 - Bilancio di esercizio

34.1 L'esercizio sociale va dal primo luglio al trenta giugno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio, che deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centoottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

34.2 L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge n. 59/1992 e successive modifiche, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge n. 59/1992 e successive modifiche;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili,

oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 35 - Ristorni

35.1 L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito del numero di azioni sottoscritte e versate, ovvero anche mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui agli articoli 4 e 5 della Legge n. 59/1992.

I ristorni saranno quantificati in base alle disponibilità di bilancio ed al risultato dell'attività posta in essere dai soci durante l'esercizio ed attribuiti ad ogni socio in funzione della qualità e quantità dello scambio mutualistico e nei limiti stabiliti dalla Legge n. 142/2001. Il ristorno sarà oggetto di apposita previsione nell'ambito del regolamento interno prescritto dalla Legge n. 142/2001.

TITOLO VII ORGANI SOCIALI

Art. 36 - Organi

36.1 Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci;
- d) il Revisore Legale dei Conti, se nominato.

Art. 37 – Assemblea dei soci

37.1 L'Assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria.

La convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. o lettera consegnata anche a mano, con sottoscrizione del destinatario per ricevuta di consegna, ricevuta o consegnata almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2366 - terzo comma - del c. c., l'Assemblea potrà altresì essere convocata, mediante altri mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'adunanza (quali fax con rapporto di trasmissione, e-mail con notifica di lettura, ecc.).

In alternativa alle modalità precedenti l'Assemblea potrà essere convocata tramite pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, o sui quotidiani Corriere della Sera o Il Giorno o Avvenire, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

37.2 In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 38 - Funzioni dell'Assemblea

38.1 L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio d'esercizio e destina i relativi utili;
- 2) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 23 del presente Statuto;
- 3) delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperativa;
- 4) approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;
- 5) nomina il Presidente e i componenti dell'Organo amministrativo, determinandone il numero ed il periodo di durata del mandato, non superiore a tre esercizi e delibera l'eventuale loro revoca;
- 6) nomina, se istituiti, i Sindaci ed il Presidente del Collegio sindacale, e, ove richiesto, il soggetto deputato al controllo legale dei conti e delibera l'eventuale loro revoca;
- 7) determina il compenso eventualmente spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione; può altresì determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche;
- 8) determina il compenso spettante ai Sindaci ed al soggetto deputato al controllo contabile;
- 9) approva i regolamenti interni;
- 10) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 11) delibera la corresponsione di eventuali trattamenti economici ulteriori a titolo di ritorno;
- 12) delibera, all'occorrenza, i piani di crisi aziendale con previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle disposizioni del regolamento e delle leggi vigenti in materia;
- 13) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.

38.2 Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 34.

38.3 L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta all'Organo amministrativo.

In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'Organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una rela-

zione da essi predisposta.

38.4 L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del c.c.

Vengono espressamente riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative ed il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Art. 39 - Costituzione e quorum deliberativi

39.1 In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

39.2 Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto della Società oppure sulla fusione della Società, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con la presenza o rappresentanza e con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti di tutti i soci. In questi casi i soci dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla Società con le modalità e nei termini stabiliti dalla legge.

39.3 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che, ove non si tratti di assemblea totalitaria, siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

39.4 È consentita l'espressione del voto mediante corrispondenza.

Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

Art. 40 - Votazioni

40.1 Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata

di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

40.2 Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 41 - Voto

41.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

41.2 Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare e la tipologia della sua partecipazione al capitale sociale. Ciascun socio persona giuridica ha diritto ad un voto ogni dieci azioni possedute sino ad un massimo di cinque voti. Nell'elezione del Collegio Sindacale, il diritto di voto è attribuito ai soci proporzionalmente alle azioni possedute.

41.3 I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria, e che non sia Amministratore o Sindaco della Cooperativa.

Ciascun socio non può rappresentare più di dieci altri soci.

Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti sociali.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 42 - Presidenza dell'Assemblea

42.1 L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal Vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 43 – Assemblea speciale

43.1 Se sono emesse azioni di partecipazione cooperativa, l'Assemblea speciale delibera:

- a) sull'approvazione delle deliberazioni dell'Assemblea della Cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
- b) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'art. 2526 del c.c.;
- c) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune e sull'azione di responsabilità nei suoi confronti;
- d) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa e sul rendiconto relativo;
- e) sulle controversie con la Cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;
- f) sugli altri oggetti di interesse comune.

43.2 L'Assemblea speciale è convocata dall'Organo amministrativo della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa ne faccia richiesta.

43.3 Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa nei rapporti con la Cooperativa.

Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri dei soci ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e di ottenere estratti; ha altresì il diritto di assistere all'Assemblea della Cooperativa e di impugnare le deliberazioni.

Art. 44 - Consiglio di Amministrazione

44.1 La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri, variabile da due a undici, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori o tra le persone indicate dai soci persone giuridiche.

44.2 Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

44.3 Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, qualora non l'abbia già nominato direttamente l'Assemblea, ed eventualmente il Vice presidente, un Comitato esecutivo o uno o più Amministratori delegati. Le cariche di Presidente (o di vice) e di Amministratore delegato sono cumulabili.

Art. 45 - Competenze e poteri dell'Organo amministrativo

45.1 Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dal presente Statuto.

45.2 L'Organo amministrativo può delegare tutte o parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

45.3 E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i Consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 46 - Convocazioni e deliberazioni

46.1 L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori, dal Collegio sindacale o, in sua mancanza, dal Revisore unico.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera raccomandata, anche a mano, fax o e-mail da spedirsi non meno di 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi inter-

venga la maggioranza degli Amministratori in carica.

46.2 Le riunioni dell'Organo amministrativo si potranno svolgere anche per teleconferenza o audio/videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

46.3 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 47 - Integrazione del Consiglio

47.1 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del c.c., purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea dei soci.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea dei soci, quelli rimasti in carica devono convocare il predetto organo perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea dei soci deve essere convocata d'urgenza dal Collegio o sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria gestione. In caso di mancanza del Collegio o sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 48 - Compensi agli Amministratori

48.1 Spetta all'Assemblea dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori, ai membri del Comitato esecutivo, se nominato, ed agli Amministratori delegati, se nominati, ferma restando la facoltà per l'Assemblea di determinare un emolumento complessivo per l'Organo amministrativo; in tal caso, questo assumerà in seguito apposita deliberazione per il riparto al suo interno tra i suoi componenti ed in funzione dei carichi di lavoro loro assegnati.

Art. 49 - Rappresentanza

49.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa, di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente della Cooperativa è espressamente delegato a ricevere pagamenti da Pubbliche amministrazioni, da banche e da privati, qualunque ne sia l'ammontare e la causale, lasciando libera la quietanza. Allo stesso modo il Presidente potrà inoltre nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti, attive e passive, riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualunque grado di giurisdizione.

49.2 La rappresentanza della cooperativa spetta inoltre ai singoli consiglieri delegati, se nominati, nell'ambito dei poteri loro attribuiti ed ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 50 - Collegio sindacale

50.1 Il Collegio sindacale, se obbligatorio per legge o per disposizione statutaria, si compone di tre membri effettivi e due supplenti - tutti in

possesto dei requisiti di legge -, nominati dall'Assemblea dei soci. L'Assemblea provvede altresì a nominare il Presidente del Collegio sindacale.

I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.

50.2 I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

50.3 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Art. 51 - Controllo legale dei conti

51.1 Il controllo legale dei conti è esercitato da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale. L'incarico è conferito dall'Assemblea – su proposta del Collegio Sindacale, se nominato -, la quale determina il compenso spettante per l'intera durata dell'incarico, pari a tre esercizi.

51.2 Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 bis, secondo comma, del c.c., l'Assemblea potrà affidare il controllo legale dei conti al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

Art. 52 - Clausola compromissoria societaria

52.1 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, o tra i soci e la Società, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, oppure nei confronti di Amministratori, Sindaci e Liquidatori o tra questi o da essi promossa, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari o aventi ad oggetto la qualità di socio, sarà devoluta ad arbitrato secondo il Regolamento della Camera arbitrale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.

L'arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario o di arbitrato rapido in conformità con il suddetto Regolamento. La controversia sarà devoluta ad un arbitro unico se di valore inferiore ad Euro 25.000,00 (venticinquemila) e ad un collegio arbitrale di tre arbitri se superiore al predetto valore. In ogni caso, l'arbitro o gli arbitri saranno nominati dalla Camera Arbitrale.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del Codice di Procedura Civile.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 53 - Scioglimento anticipato

53.1 La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli Amministratori dovranno espletare i necessari adempimenti presso l'Ufficio del Registro delle Imprese, ai sensi degli art. 2484 e seguenti del c.c.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della Cooperativa o deliberato lo scioglimento volontario della stessa, l'Assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:

- il numero dei Liquidatori e le regole di finanziamento del collegio in caso di pluralità di Liquidatori;
- la nomina dei Liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei Liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti o blocchi di essi;
- gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche da singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Ai Liquidatori può essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della Società.

53.2 La Società può, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'Assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto.

53.3 I soci che non abbiano concorso alla deliberazione riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Art. 54 - Devoluzione patrimonio finale

54.1 In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato, e i dividendi eventualmente maturati;
- a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci sovventori, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato, e i dividendi eventualmente maturati;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dagli altri soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 34.2, lettera c) del presente Statuto ed i dividendi eventualmente maturati;
- a rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento del Capitale sociale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del c.c.;
- a rimborso dell'eventuale riserva divisibile ai sensi dell'art. 34 del presente Statuto;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge n. 59/1992.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 55 - Regolamenti

55.1 L'Organo amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente Statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della Cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le

assemblee straordinarie.

Art. 56 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

56.1 I principi stabiliti dall'art. 2514 del c.c. in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Legnano, 27 novembre 2014

F.TI GIAN MARIO BANDERA

DAVIDE CARUGATI Notaio

Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano 6 in data 10 dicembre 2014 al n.
36348 - Serie 1T - Atti Pubblici.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai
sensi dell'art. 22 D.Lgs. del 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro delle
Imprese.

Legnano, li' 19 dicembre 2014

F.TO DAVIDE CARUGATI NOTAIO